



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 10 (Protocollo)

Un nuovo articolo 8 e' aggiunto dopo l'articolo 7 della Convenzione come segue: "Articolo 8 – Trasparenza del trattamento 1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento informi gli interessati di: a la sua identita' e residenza o stabilimento abituale; b la base giuridica e le finalita' del trattamento previsto; c le categorie di dati personali trattati; d i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali, se esistenti; e e i mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9, cosi' come ogni altra informazione necessaria al fine di garantire un trattamento equo e trasparente dei dati personali. 2 Il paragrafo 1 non si applica se l'interessato ha gia' le informazioni pertinenti. 3 Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso la persona interessata, il titolare del trattamento non e' tenuto a fornire tali informazioni quando il trattamento e' espressamente previsto dalla legge o cio' si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati. "

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it